

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1167

del 31.10.2018

OGGETTO: stipula dell'accordo quadro tra l'Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione "ISMETT", l'UPCM Italy s.r.l. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, in via sperimentale, un rapporto di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie non erogabili all'interno delle proprie Strutture, avente validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018;

<p>Proposta n. 66 del 30.10.2018</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p>  <hr/> <p>Il Dirigente Amministrativo Area Affari Generali Dott.ssa Silvia Salerno</p>  <hr/>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo Salvatore Accolla



Il Commissario Straordinario
dott. Fabrizio De Nicola

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 1660 del 20.09.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante





Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

Delibera nr° 1167

del 31.10.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato alla Salute del 21 ottobre 2011 n. 02057 con il quale è stato abolito l'invio del flusso Z e, conseguentemente, in parziale deroga del divieto di fatturazione reciproca tra aziende sanitarie, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, le aziende sanitarie sono state autorizzate a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie reciprocamente erogate in virtù di specifiche e apposite convenzioni tra le parti interessate;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;

PREMESSO CHE

questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito semplicemente AOUP) e l'Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di seguito semplicemente ISMETT o Istiuto), l'UPCM Italy s.r.l., società incaricata, in via esclusiva, di prestare ad ISMETT tutti i servizi di gestione operativa e medico-professionale necessari per la corretta gestione dell'Istituto, hanno ravvisato la necessità di attuare, in via sperimentale, un percorso di collaborazione volto a garantire l'esecuzione di prestazioni sanitarie non erogabili all'interno delle proprie Strutture, avente validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018;

il modello sperimentale nasce nell'ottica di potenziamento dei servizi sanitari resi ai cittadini del territorio e si pone come obiettivo primario un considerevole miglioramento della *performace* e della qualità della prestazione sanitaria offerta ai pazienti attraverso l'abbattimento dei tempi di attesa;

- RITENUTO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, tra le stesse



DIREZIONE GENERALE

sottoscritto costituito da nr 9 pagg e da nr 8 artt, . nonché da nr 3 allegati di seguito dettagliatamente elencati:

1. All. A allegati tecnici/tariffari (A1 quanto a ISMETT e A” quanto ad Azienda);
2. All. B Modulo di richiesta;
3. All. C. Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota, inviata a mezzo pec in data 30 ottobre 2018 con la quale l’Istituto in parola ha rinviato l’accordo, sottoscritto per accettazione;

STABILITO che a fronte dell’attività resa, verranno applicati i compensi stabiliti dall'art. 4 - rapporti economici - della convenzione in oggetto, dettagliatamente nomenclati negli allegati tecnici, e laddove gli stessi non fossero previsti nei tariffari indicati, le parti si impegnano ad identificare la prestazione con una dettagliata descrizione e la relativa tariffazione verrà determinata applicando, ove possibile, la voce del tariffario utilizzabile per assimilazione;

PRECISATO che le attività oggetto degli accordi convenzionali verranno garantite dall’AOUP in regime di attività istituzionale;

PRECISATO che la richiesta di prestazioni perverrà alla Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP che provvederà a trasmetterla alla U.O.C. incaricata, ove ne autorizzi l'esecuzione;

DATO ATTO che il Resp.le dell'U.O. incaricata di eseguire la prestazione provvederà a comunicare per iscritto, avvalendosi del modulo di richiesta, la tempistica di esecuzione della prestazione stessa, avendo cura di predisporre mensilmente opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore di ISMETT al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda.

DATO ATTO che con cadenza trimestrale ciascuna parte trasmetterà all'altra l'elenco delle Prestazioni eseguite e la Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP o la Direzione Sanitaria dell'ISMETT, ciascuna per quanto di propria competenza, dopo aver effettuato la verifica di corrispondenza con quanto richiesto emetterà, entro 15 giorni dalla ricezione dell'elenco delle Prestazioni, il benestare al pagamento

DATO ATTO che, in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile dell'U.O. incaricata:

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’AOUP che viene confermato dalla sottoscrizione del presente atto;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- la stipula dell’accordo quadro tra l'Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione “ISMETT”, l'UPCM Italy s.r.l. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (AOUP) di Palermo, volto a garantire, in via sperimentale, un rapporto di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie non erogabili all'interno delle proprie Strutture, aventi validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018;
- di approvare lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti contraenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, tra



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo




DIREZIONE GENERALE

le stesse sottoscritto costituito da nr 9 pagg e da nr 8 artt, nonché da nr 3 allegati di seguito dettagliatamente elencati:

1. All. A allegati tecnici/tariffari (A1 quanto a ISMETT e A" quanto ad Azienda);
2. All. B Modulo di richiesta;
3. All. C. Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di incaricare la Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP, di provvedere all'autorizzazione delle richieste di prestazioni sia in carico ad AOUP che a ISMETT e della trasmissione alla U.O.C. incaricata, ove ne autorizzi l'esecuzione;
- di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP alla riscossione dei compensi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal rapporto convenzionale in parola, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.C. incaricata;
- di notificare il presente provvedimento ad ISMETT a UPCM s.r.l., alle UU.OO.CC. dell'AOUP nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante
Gabrielle Donzelli

ESTREMI ES ECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>01.11.2018</i> e fino al <i>15.11.2018</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>Gabrielle Donzelli</i></p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>Gabrielle Donzelli</i></p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine

NOTE:



CONVENZIONE QUADRO

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata "Azienda Policlinico" P.IVA 05841790826 - con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129, in persona del suo legale rappresentante il Commissario Straordinario Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26/04/1957, domiciliato per la carica presso la sede.

e

L'I.R.C.C.S. Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., (di seguito denominato "ISMETT", o "Istituto"), capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v., C.F. P. IVA e nr. di iscrizione al Registro delle Imprese 04544550827 nella persona del Direttore d'Istituto e rappresentante legale pro tempore, Dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 aprile 2016 e di procura in Notar Du Chaliot del 25 luglio 2016 domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo

e con l'adesione di

UPMC Italy S.r.l., (di seguito denominato "UPMCI"), capitale sociale Euro 500.000,00 i.v. società unipersonale sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497bis di UPMC Overseas inc., C.F. P. IVA e nr. iscrizione al Registro delle Imprese. 04532690825 nella persona del suo Procuratore, Prof. Bruno Gridelli, munito degli occorrenti poteri in virtù di procura del 27.04.2018 in Notar Monica Giannotti di Roma (Rep. Nr. 35580; Racc. Nr. 13678) domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo

Premesso che

1. ISMETT, già sperimentazione gestionale ex art. 9bis del D.Lgs. 502/1992, costituito per la realizzazione di un centro trapianti, attraverso una partnership fra soggetti pubblici e privati individuati ora nell'ARNAS Civico, nell'University of Pittsburgh Medical Center, nella società UPMCI e nella Fondazione RI.Med, è un ente sanitario, accreditato dalla Joint Commission International, inserito nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, che svolge anche attività di ricerca e formazione, autorizzato ed accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione;



2. con decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014 è stata riconosciuta a ISMETT - ai sensi del D.Lgs. n. 288 del 2003 - la qualifica di IRCCS di diritto privato nella disciplina della "Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo";
3. UPMCI, in forza del Contratto di Gestione Operativa sottoscritto con ISMETT, è incaricata in via esclusiva di fornire la direzione operativa e medico professionale necessari per la corretta gestione dell'Istituto;
4. L'Azienda e ISMETT al fine di assicurare livelli assistenziali sempre più elevati nel superiore interesse della cura del paziente, intendono collaborare garantendosi reciprocamente l'erogazione di prestazioni sanitarie non effettuate presso le rispettive aziende, in favore di pazienti dell'altra;
5. i servizi reciprocamente resi da ISMETT e dall'Azienda includono le prestazioni individuate negli allegati tecnici di cui Sub A1 e Sub A2 (di seguito congiuntamente indicati anche come "Allegato A");
6. con particolare riguardo alle prestazioni sanitarie erogate in favore di pazienti ricoverati in altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, con Decreto Assessorato della Salute del 21 ottobre 2011, nr. 02057 è stato abolito l'invio del flusso Z e, conseguentemente, in parziale deroga del divieto di fatturazione reciproca tra aziende sanitarie, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, le aziende sanitarie sono state autorizzate a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie reciprocamente erogate in virtù di specifiche e apposite convenzioni tra le parti interessate;
7. UPMCI aderisce e sottoscrive la presente convenzione per prendere atto ed accettare le relative disposizioni riguardanti i servizi e le attività mediche richieste da ISMETT delle quali UPMCI dovrà farsi carico economicamente ai sensi del Contratto di Gestione Operativa di cui sopra e ciò fintanto che la gestione di ISMETT continui ad essere assegnata in via esclusiva a UPMCI e rimanga invariato l'attuale assetto organizzativo dell'Istituto.
8. Le parti intendono avviare un percorso di collaborazione prevedendo un periodo di sperimentazione al fine di valutarne i benefici per i pazienti sia in termini di efficacia che di efficienza nonché l'impatto della stessa sull'attività ordinaria.


Tutto ciò premesso, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue.

ART.1- Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2- Oggetto

- 2.1 Al fine di perseguire al meglio l'espletamento delle proprie attività e nell'ottica di sviluppo di efficienti sinergie, ISMETT e Azienda, ciascuno nei rispettivi ambiti di specializzazione, si impegnano ad offrire, in via sperimentale in un quadro di progressivo sviluppo di maggiori sinergie e compatibilmente con le



proprie esigenze organizzative, la più ampia cooperazione e collaborazione a supporto delle rispettive attività, nel preminente interesse della cura del paziente e della qualità dei servizi sanitari resi.

- 2.2 A tal fine, ISMETT e Azienda si impegnano a fornirsi reciprocamente - a seguito di apposita richiesta inoltrata secondo le modalità di cui al successivo art. 3 - le prestazioni sanitarie non erogabili presso la Struttura Richiedente ("**Struttura Richiedente**"), a beneficio dei pazienti ricoverati presso la stessa (nel seguito "**Prestazioni**"). Le Prestazioni saranno eseguite dalla struttura cui è inoltrata la richiesta (nel seguito "**Struttura Erogante**"), compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, alle attività istituzionali e sempre che rientranti nell'ambito delle proprie competenze e specializzazioni. I settori di collaborazione, a titolo meramente esemplificativo elencati rispettivamente nell'allegato A) (A1 quanto a ISMETT e A2 quanto ad Azienda), includeranno prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, consulenza, prestazioni sanitarie in ambito medico-chirurgico e prestazioni di medicina di laboratorio.
- 2.3 Qualora si rendesse necessario durante la vigenza della presente convenzione lo scambio di Prestazioni ulteriori e/o diverse da quelle indicate negli allegati A), le parti, nel fornire sin d'ora la massima disponibilità all'erogazione delle stesse, nei limiti di cui al precedente comma 2.2, si impegnano ad applicare i principi ed i criteri di cui alla presente convenzione, con particolare riguardo alla determinazione del relativo corrispettivo.
- 2.4 La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce alcun obbligo per le parti a richiedere le Prestazioni né tanto meno determina un vincolo di esclusiva, potendo le medesime Prestazioni essere dalle parti richieste, a loro discrezione, anche a soggetti terzi.
- 2.5 Resta inteso che fintanto che UPMCI manterrà la gestione di ISMETT, saranno garantite in favore di Azienda, per tutta la durata della presente convenzione, anche quelle prestazioni mediche la cui esecuzione continuerà ad essere rimessa a medici dipendenti di UPMCI.

ART.3 - Richiesta di Prestazioni e modalità di erogazione

- 3.1 Al fine di consentire al meglio la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione, tutte le richieste di Prestazioni dovranno essere inoltrate secondo le modalità indicate nel presente articolo. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in difformità a quanto qui previsto o che, comunque, non rientrino nell'ambito delle specifiche competenze e specializzazioni.
- Tutte le Prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte all'interno dell'orario di lavoro diurno o dei turni di reperibilità, con esclusione delle giornate di sabato e dei festivi;
- 3.2 Tutte le richieste dovranno essere formulate tramite apposito modulo concordato tra le parti ("**Modulo di richiesta**") che si allega sub B). Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà specificare la tipologia di Prestazione richiesta, i tempi entro cui la Prestazione deve essere eseguita, il personale necessario per l'espletamento e contenere, ove possibile, l'indicazione del codice del tariffario regionale in vigore e il luogo dove la Prestazione verrà erogata (Struttura Richiedente o Struttura Erogante). Tali richieste dovranno essere inoltrate alle rispettive Direzioni Sanitarie [Direzione

Sanitaria di Presidio per l'Azienda] e al Primario Direttore/Responsabile dell'U.O interessata. Il Primario dell'U.O./Responsabile di Unità Operativa – ciascuno con riferimento alle Prestazioni richieste alle rispettive strutture di appartenenza - avrà cura di organizzare l'erogazione delle Prestazioni secondo i principi di cui alla presente convenzione, concordandone con la Struttura Richiedente i tempi di esecuzione.

Nel caso in cui la Prestazione richiesta non dovesse essere inclusa nei tariffari indicati, le parti convengono di identificarla con una dettagliata descrizione. In tal caso la parte che rende la Prestazione provvederà a rendere nota entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa la tariffa che verrà applicata selezionando, ove possibile, la voce del tariffario utilizzabile per assimilazione.

- 3.3 Nei casi di richieste in urgenza relative a Prestazioni non programmabili, i Primari/Responsabili delle U.O. interessate faranno quanto possibile affinché le Prestazioni siano rese con la maggiore celerità possibile. La tempistica di esecuzione dovrà essere comunque specificata dalla Struttura erogante onde consentire alla Struttura Richiedente di effettuare l'opportuna valutazione in ragione delle esigenze di cura del paziente.
- 3.4 Ricevuta la richiesta, il Primario/Responsabile della U.O interessata della Struttura Erogante provvederà a comunicare per iscritto, avvalendosi del Modulo di richiesta, l'autorizzazione all'erogazione della Prestazione e la tempistica di esecuzione della stessa. Nel citato modulo dovrà essere espressamente indicato il medico che avrà cura di eseguire la Prestazione.
- 3.5 Salvo diverso accordo scritto tra le Direzioni Sanitarie [Direzione Sanitaria di Presidio per l'Azienda], ove necessario ai fini dell'espletamento della Prestazione richiesta, il trasporto del paziente dalla Struttura Richiedente alla Struttura Erogante (così come il suo rientro), sarà effettuato a cura e spese della Struttura Richiedente la Prestazione.

ART.4 - Rapporti economici

- 4.1 Ai fini della determinazione della tariffa da applicare per le Prestazioni sanitarie rese dalla Struttura Erogante, le parti applicheranno le tariffe rispettivamente indicate nei tariffari allegati sub A (A1 quanto a ISMETT e A2 quanto ad Azienda).

Le parti si danno atto che le tariffe sono state calcolate sulla base del costo pieno mediamente sostenuto per l'erogazione delle Prestazioni. Le parti si impegnano ad adottare i medesimi criteri ai fini della determinazione della tariffa da applicare nel caso in cui venissero richieste Prestazioni ulteriori e/o diverse da quelle rispettivamente indicate negli Allegati A). Per le visite specialistiche la tariffa è pari a Euro 136,80 (centotrentasei/80).

Le Prestazioni erogate in regime di urgenza, così come le Prestazioni in elezione erogate presso la Struttura Richiedente, saranno remunerate ai valori previsti nel predetto tariffario aumentati del 10%, quale determinazione forfetaria dei costi medi sostenuti per l'organizzazione ed erogazione delle predette Prestazioni. Laddove per le Prestazioni in urgenza sia necessario avvalersi di medici in reperibilità, in aggiunta a quanto sopra verrà rimborsato il costo orario (o per frazione di ora) del lavoro



straordinario che il medico reperibile della Struttura Erogante ha impiegato per eseguire la Prestazione all'interno del proprio turno di reperibilità. Qualora le Prestazioni (sia in urgenza che in elezione) richiedano l'utilizzo di materiali il cui costo non è incluso nella tariffa, le forniture di tali presidi verranno remunerate al costo di acquisto maggiorato del 15% a titolo di rimborso spese generali, sostenute per l'approvvigionamento degli stessi.

- 4.2 Ciascuna parte si impegna alla tenuta di un prospetto dettagliato delle Prestazioni eseguite nei confronti dell'altra. Con cadenza trimestrale ciascuna parte trasmetterà all'altra l'elenco delle Prestazioni eseguite avendo cura di non indicare nome e cognome del paziente. A tal fine le parti convengono che per le Prestazioni richieste, il prospetto dovrà recare esclusivamente l'ID richiesta, la data della richiesta, l'indicazione dell'unità erogatrice, la tipologia della Prestazione, la data di esecuzione e la tariffa applicabile ai sensi del precedente comma 4.1. Laddove le Prestazioni richieste da Azienda non fossero contrassegnate da un ID richiesta, in luogo di quest'ultimo dovrà essere indicato il numero della SDO, la cui indicazione è pertanto da intendersi essenziale ai fini dell'erogazione della Prestazione, fermo il resto. Ciascuna Direzione Sanitaria [Direzione Sanitaria di Presidio per l'Azienda] dopo aver effettuato la verifica di corrispondenza con quanto richiesto emetterà, entro 15 giorni dalla ricezione dell'elenco delle Prestazioni, il beneplacito al pagamento.
- 4.3 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4, ciascuna parte provvederà al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura o nota di addebito mediante bonifico bancario.
- 4.4 Eventuali osservazioni e/o contestazioni al pagamento richiesto dovranno essere comunicate all'altra parte, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, prontamente e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della fattura o nota di addebito inviata dalla parte creditrice, con espressa indicazione delle motivazioni a sostegno e nuova rideterminazione dell'importo che si ritiene dovuto. In assenza di contestazioni, le Parti potranno procedere alla compensazione di quanto dovuto fino a concorrenza del rispettivo credito relativo al trimestre di riferimento. Conseguentemente la parte che ne risulterà debitrice provvederà al pagamento della differenza a favore dell'altra parte.
- 4.5 Resta inteso che nulla sarà dovuto direttamente al personale della Struttura Erogante, che pertanto non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Struttura Richiedente.
- 4.6 UPMCI con la sottoscrizione della presente convenzione prende atto ed accetta le relative disposizioni riguardanti i servizi e le attività mediche di cui la stessa dovrà farsi carico anche economicamente, ai sensi del Contratto di Gestione Operativa, impegnandosi a provvedere al pagamento di quanto dovuto ad Azienda con esclusivo riguardo alle Prestazioni mediche richieste da ISMETT oggetto della presente convenzione.
- 4.7. Il pagamento delle Prestazioni diverse da quelle mediche richieste da ISMETT è posto ad esclusivo carico di quest'ultimo. Concordano le Parti che le previsioni di cui al precedente punto 4.6 si applicheranno fintanto che, e nella misura in cui resterà immutato l'attuale assetto organizzativo di ISMETT. Laddove la gestione operativa di ISMETT non fosse più affidata, in tutto o in parte, a UPMCI



saranno conseguentemente trasferite in capo a ISMETT le obbligazioni di pagamento derivanti dalla presente convenzione.

ART.5 – Garanzie - Assicurazioni

- 5.1 Nell'erogazione delle Prestazioni richieste, le Parti garantiscono (i) che il personale sanitario coinvolto nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sia adeguatamente formato; (ii) l'idoneità e la conformità agli standard di qualità dei locali, delle strutture e delle attrezzature e macchinari utilizzati nonché (iii) la regolare esecuzione dei controlli prescritti della normativa di settore anche sotto il profilo degli standard protezionistici. I risultati di tali controlli saranno reciprocamente comunicati ogni qual volta se ne faccia richiesta.
- 5.2 Fermo quanto sopra, le Parti riconoscono la facoltà di procedere reciprocamente alla verifica dei controlli di qualità da ciascuna azienda espletati, convenendo sin d'ora che tali controlli saranno eseguiti in orari e secondo modalità preventivamente concordati ed in modo tale da non arrecare intralcio alle attività di ciascuna azienda. A tal fine le Parti si impegnano a prestare la dovuta collaborazione, consentendo sin da ora l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento della citata attività di controllo. Le parti si impegnano ad osservare la normativa sulla protezione dei dati personali.
- 5.3 Atteso che l'erogazione delle Prestazioni disciplinate dalla presente convenzione, anche se eseguite presso la Struttura Richiedente, rientra nell'ambito delle attività istituzionali delle Strutture Eroganti, ciascuna di essa si impegna a garantire e a tenere indenne e manlevata l'altra per tutti i danni imputabili a fatto e colpa propria e/o del proprio personale impiegato nell'attività convenzionale.
- 5.4 Ciascuna parte dichiara e garantisce che tutti i danni che possano derivare all'altra per fatto proprio o del personale impiegato nell'esecuzione delle Prestazioni oggetto della presente convenzione saranno coperti (i) da idonee polizze assicurative a primo rischio, con massimali adeguati, per responsabilità civile e professionale verso terzi ovvero, in alternativa, (ii) da meccanismi equivalenti anche sotto forma di c.d. "Autoassicurazione" idonei a garantire quanto indicato al precedente punto (i).

ART.6 – Modello Organizzativo

- 6.1. Ai fini del rispetto dei principi contenuti negli standard dell'ente di certificazione volontaria all'eccellenza (Joint Commission International) cui ISMETT ha aderito, Azienda accetta che ISMETT proceda:
1. alla verifica alla fonte dei titoli (titolo di studio, abilitazione e iscrizione all'albo di appartenenza) del proprio personale medico. A tal fine, tenuto conto (i) del carattere generale della convenzione, (ii) dell'impossibilità di individuare preventivamente il personale al quale potrà essere richiesto lo svolgimento delle Prestazioni, Azienda fornirà a ISMETT, entro [30] giorni dalla data di ultima sottoscrizione, l'elenco completo di tutto il proprio personale medico nonché – con cadenza mensile e comunque al verificarsi di una variazione - gli aggiornamenti del



predetto elenco. Azienda si impegna altresì a impiegare esclusivamente personale per il quale la predetta verifica da parte di ISMETT sia stata già compiuta con esito positivo;

2. ove necessario, all'assegnazione al predetto personale di specifici "privilegi" in relazione alla tipologia delle Prestazioni richieste. Il predetto personale sarà inoltre sottoposto con cadenza annuale a valutazione delle prestazioni in relazione alle attività rese.

6.2 Il personale coinvolto nell'attività convenzionale dovrà essere in possesso di certificato BLS in corso di validità. Se sprovvisto e le Prestazioni devono essere eseguite presso ISMETT, lo stesso sarà sempre accompagnato da personale di ISMETT in possesso di certificato BLS in corso di validità; analogamente nell'ipotesi in cui i pazienti fossero sottoposti a Prestazioni presso l'Azienda.

Resta inteso che Azienda farà quanto possibile affinché il personale di cui all'elenco consegua e mantenga valido il certificato BLS che potrà essere ottenuto anche presso ISMETT.

6.3 Il personale medico di ISMETT e Azienda si impegna inoltre a rispettare scrupolosamente le linee guida cliniche e tutti i regolamenti aziendali vigenti nella struttura presso la quale viene resa la Prestazione, ivi inclusi quelli in materia di igiene e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e per il trattamento dei dati personali.

6.4 Resta inteso che in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e il diritto a che la Prestazione richiesta sia comunque eseguita da personale in possesso dei titoli necessari per l'esercizio della predetta attività.

Art. 7- Adempimenti in materia di protezione dei dati personali

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR" o "Regolamento") le Parti accettano e si impegnano a sottoscrivere la designazione quale Responsabile del Trattamento dei dati personali, secondo il modello che si allega sub C), con conseguente assunzione da parte di ciascun Responsabile dell'obbligo di osservare e fare osservare tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza ivi previste.

Inoltre, ciascuna parte dichiara e garantisce che il personale coinvolto nell'attività convenzionale è stato debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali anche con riguardo ai dati trattati in forza di convenzioni con soggetti terzi.

In caso di mancata sottoscrizione della citata lettera di nomina o in caso di inadempimento di una parte (o del rispettivo personale coinvolto nell'attività convenzionale) alle prescrizioni ivi contenute, resta stabilita a favore dell'altra parte la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi dell'art.1456 c.c. per effetto della comunicazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.



ART. 8- Disposizioni Generali

- 8.1 Tutte le pattuizioni contenute nella presente convenzione hanno carattere essenziale e sono determinanti per l'interpretazione della volontà delle Parti.
- 8.2 Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate solo con il consenso scritto delle Parti.
- 8.3 Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi di cui alla presente convenzione dovranno essere redatti per iscritto e trasmessi ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato nel rispetto di quanto qui previsto):
- (i) Se ad ISMETT/UPMCI: ISMETT S.r.l., con sede legale Via Discesa dei Giudici, 4 alla c.a. Direttore Sanitario pro tempore telefax 091-2192244, e al Responsabile dell'U.O. interessata, in caso di richiesta di Prestazione di cui al precedente art. 3 e alla c.a del Direttore Amministrativo pro tempore, nr. 091-2192581 per le comunicazioni di cui al precedente art. 4;
 - (ii) Se all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129, 4, alla c.a. Direttore Sanitario di Presidio pro tempore, fax 091/6555513 indirizzo mail direzione.presidio@policlinico.pa.it e al Direttore/Primario dell'U.O. interessata in caso di richiesta di Prestazione di cui al precedente art. 3 e alla c.a del Direttore Amministrativo pro tempore tel nr 091/6555210 e 6555211 indirizzo mail direzione.amministrativa@policlinico.pa.it per le comunicazioni di cui al precedente art. 4
- 8.4 Le comunicazioni e gli avvisi di cui alla presente convenzione si considerano conosciute dal destinatario, rispettivamente, se consegnati personalmente, dalla data di sottoscrizione della ricevuta, se spediti mediante lettera raccomandata A/R dalla data di avvenuta ricezione indicata nella ricevuta di ritorno, se trasmessi a mezzo posta certificata dalla data del messaggio di avvenuta consegna oppure se trasmessi per telefax, dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione della macchina telefax.
- 8.5 Le Direzioni Sanitarie rispondono dell'applicazione della presente convenzione e si impegnano ad informare tutto il personale delle rispettive sedi dei dettagli con riferimento in particolare alle previsioni dell'art. 3.
- 8.6 La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2018 a decorrere dalla data di sua ultima sottoscrizione.
- 8.7 Ciascuna parte ha facoltà di recedere liberamente dalla presente convenzione. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

8




8.8. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione della presente convenzione verrà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Palermo.

Allegati come sopra:

Allegato A: allegati tecnici/tariffari (A1 quanto a ISMETT e A2 quanto ad Azienda)

Allegato B: Modulo di richiesta



Allegato C: modello lettera di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento


Palermo, 25.10.2018  Dott. Angelo Luca ISMETT S.r.l.	Palermo, 31.10.2018  Dott. Fabrizio De Nicola Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone
--	--

Con l'adesione di

Prof. Bruno Gridelli
UPMC Italy S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti specificamente approvano gli articoli 6 e 7, limitatamente alle clausole risolutive espresse in essi contenute e 8.7, con riferimento al recesso.

Palermo, 25.10.2018  Dott. Angelo Luca ISMETT S.r.l.	Palermo, 31.10.2018  Dott. Fabrizio De Nicola Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone2"
--	---

Con l'adesione di

Prof. Bruno Gridelli
UPMC Italy S.r.l.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

tra

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE S.r.l., in persona del suo Direttore d'Istituto, Dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri giusta delibera del Consiglio d'Amministrazione del 6 aprile 2016 e procura in Notar DuChalot del 25 luglio 2016, con sede in Palermo, Via Discesa dei Giudici n. 4, C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 04544550827 ("ISMETT" o "ISTITUTO")

e

UPMC ITALY S.r.l., in persona dei firmatari muniti degli occorrenti poteri, con sede in Palermo, Via Discesa dei Giudici n. 4, C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 04532690825 ("UPMCI"), quale contitolare delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in ISMETT;

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata "Azienda Policlinico" P.IVA 05841790826 - con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129, in persona del suo legale rappresentante il Commissario Straordinario Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26/04/1957, domiciliato per la carica presso la sede.

(i soggetti come sopra indicati di seguito collettivamente, le "PARTI")

Premesso che

- a) In data [●] è stata sottoscritta la convenzione avente ad oggetto la fornitura reciproca di prestazioni sanitarie non erogabili presso la struttura richiedente a beneficio dei pazienti ricoverati presso la stessa (di seguito "CONVENZIONE" e "SERVIZI");
- b) l'esecuzione dei SERVIZI comporta il reciproco trattamento dei dati personali meglio specificati nell'Allegato A ("DATI PERSONALI");
- c) in relazione a tali dati ISMETT (quest'ultimo congiuntamente con UPMCI) e CIVICO sono rispettivamente Titolari del trattamento dei dati;
- d) Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di propria competenza, di possedere esperienza, competenze e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, affinché il trattamento dei DATI PERSONALI svolto per conto dell'altra Parte sia conforme alla **NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** (come di seguito definita all'articolo 3 del presente atto di nomina);
- e) in virtù di quanto sopra esposto, ed ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR"), ISMETT e UPMCI intendono designare Azienda quale **RESPONSABILE** dei DATI PERSONALI in relazione all'erogazione dei SERVIZI. Parimenti, Azienda intende designare ISMETT, congiuntamente a UPMCI, quale **RESPONSABILE** dei DATI PERSONALI in relazione ai SERVIZI erogati in suo favore.
- f) il presente atto intende definire le condizioni alle quali ciascun **RESPONSABILE** s'impegna a effettuare le operazioni di trattamento dei DATI PERSONALI nella prestazione dei SERVIZI rese a favore dell'altra parte.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina unitamente agli allegati, le PARTI convengono quanto segue

1) OGGETTO

ISMETT e UPMCI nominano Azienda quale **RESPONSABILE** dei DATI PERSONALI in relazione all'erogazione dei SERVIZI erogati a favore di ISMETT; parimenti Azienda nomina ISMETT, congiuntamente a UPMCI, quale **RESPONSABILE** dei DATI PERSONALI in relazione all'erogazione dei SERVIZI erogati in suo favore

2) AMBITO DEL TRATTAMENTO

Ciascun RESPONSABILE è autorizzato a trattare i DATI PERSONALI esclusivamente per l'erogazione dei SERVIZI nel rispetto della **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** (da intendersi come qualsiasi legge o regolamento, tempo per tempo applicabile, inclusi il GDPR e altre leggi e regolamenti dell'Unione Europea e degli Stati Membri applicabili al trattamento dei dati personali, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – rispettivamente "**NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**" e "**GARANTE**") nonché delle istruzioni contenute nel presente atto o nella **CONVENZIONE** e di ogni altra indicazione scritta che potrà essere impartita per la prestazione dei SERVIZI ("**ISTRUZIONI**"). Le operazioni di trattamento, le categorie di interessati, i tipi di dati trattati da ciascun RESPONSABILE per l'erogazione dei SERVIZI sono dettagliati nell'**Allegato A** al presente atto di nomina

3) OBBLIGHI GENERALI DEL RESPONSABILE

Ciascun RESPONSABILE si impegna, per quanto di propria competenza:

- trattare i DATI PERSONALI solamente su ISTRUZIONI documentate, anche in caso di trasferimento di DATI PERSONALI verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale cui è soggetto il RESPONSABILE. In tale ultimo caso, ciascun RESPONSABILE dovrà informare l'altra parte di tale obbligo giuridico prima di dar corso al trasferimento, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro in questione vietino tale comunicazione per rilevanti motivi d'interesse pubblico;
- informare prontamente il Titolare del trattamento, ove ritenga che le ISTRUZIONI violino le disposizioni della **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**;
- garantire la riservatezza dei DATI PERSONALI trattati nell'ambito della **CONVENZIONE**;
- a non comunicare, rivelare o comunque consentire il trattamento dei DATI PERSONALI a terzi, ad eccezione:
 - degli eventuali **SUBRESPONSABILI**, come di seguito definiti, designati dal RESPONSABILE ai sensi dell'art. 28 GDPR e dell'articolo 10 che segue, e
 - delle persone autorizzate al trattamento dei DATI PERSONALI sotto l'autorità del RESPONSABILE, a condizione che essi siano stati debitamente istruiti dal RESPONSABILE in relazione alle prescrizioni della **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** e alle ISTRUZIONI, conformemente a quanto disposto dall'art. 29 GDPR, e siano stati formalmente designati dallo stesso, a norma del presente articolo ("**INCARICATI**");
- garantire che gli **INCARICATI** abbiano sottoscritto un adeguato impegno di riservatezza sui DATI PERSONALI anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- vigilare sull'operato dei propri **INCARICATI**, amministratori di sistema ed eventuali **SUBRESPONSABILI** (come di seguito definiti all'articolo 10 del presente atto di nomina);
- ove i DATI PERSONALI siano raccolti dal RESPONSABILE presso gli interessati, in nome e per conto del Titolare, fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, utilizzando la documentazione che gli verrà messa a disposizione da quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 11 del presente atto di nomina;
- tenere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30.2 del GDPR per quanto attiene i trattamenti svolti per conto del Titolare dei dati personali, indicandone le modalità di tenuta e consegnandone copia ove richiesto da quest'ultimo. Nel caso in cui il RESPONSABILE non tenga il Registro di cui all'art. 30.2, quest'ultimo s'impegna a fornire la documentazione della valutazione effettuata per escludere l'applicabilità di tale obbligo;
- informare immediatamente il Titolare di qualsiasi richiesta e/o comunicazione relativa ai DATI PERSONALI pervenutagli dal **GARANTE** o da qualsiasi altra autorità, italiana o straniera, competente in materia di protezione dei dati personali.

4) MISURE DI SICUREZZA

Il RESPONSABILE si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

Il RESPONSABILE è tenuto a fornire, su richiesta del Titolare, informazioni di dettaglio sulle misure di sicurezza adottate in relazione al trattamento dei DATI PERSONALI, secondo quanto previsto dal presente atto di nomina e dall'art. 32 del GDPR nonché a documentare l'adozione delle stesse e la valutazione della loro idoneità ai sensi del predetto articolo e, in genere, della **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**.

Il RESPONSABILE è tenuto altresì a informare immediatamente il Titolare, nel caso riscontri carenze in relazione alla sicurezza del trattamento in occasione delle verifiche sulle misure di sicurezza adottate nel trattamento dei DATI PERSONALI che il RESPONSABILE è tenuto a effettuare regolarmente.

5) VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

Ciascun RESPONSABILE, ove venga a conoscenza di una violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai DATI PERSONALI trasmessi, conservati o comunque trattati ("**DATA BREACH**"), dovrà informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine massimo di 12 ore da quando ne è venuto a conoscenza. La comunicazione dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione utile al fine di permettere al Titolare di valutare se ricorrano i presupposti per procedere alla comunicazione della violazione al GARANTE o ad altra Autorità di controllo, secondo quanto previsto dagli art. 33.1) e 33.3) del GDPR, e all'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 34 del GDPR.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i) la descrizione della natura del DATA BREACH compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo d'interessati colpiti dalla violazione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei DATI PERSONALI oggetto della violazione;
- ii) il nome e i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati o di altro punto di contatto del RESPONSABILE, presso cui ottenere informazioni ulteriori;
- iii) la descrizione delle probabili conseguenze del DATA BREACH;
- iv) se del caso, tenendo conto della natura del trattamento, dei SERVIZI e della CONVENZIONE, la descrizione delle misure adottate dal RESPONSABILE o di quelle di cui propone l'adozione per porre rimedio al DATA BREACH ovvero attenuarne i possibili effetti negativi.

Ove il RESPONSABILE non sia in grado di fornire tutte le citate informazioni contestualmente alla predetta comunicazione, potrà fornirle in fasi successive, comunque senza ingiustificato ritardo. Ciascun Titolare avrà diritto di richiedere, in ogni momento, al RESPONSABILE informazioni aggiuntive sul DATA BREACH comunicato, anche al fine di osservare gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, nonché d'impartire ISTRUZIONI più specifiche e dettagliate in relazione alle misure da adottare per risolvere o comunque contenere le conseguenze del DATA BREACH. Ciascun RESPONSABILE dovrà prestare ogni più ampia collaborazione al Titolare per la risoluzione del DATA BREACH e per gli adempimenti ad esso connessi.

6) VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

Ciascun RESPONSABILE s'impegna fin da ora ad assistere e a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al GARANTE ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.

7) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI – DATA PROTECTION OFFICER

ISMETT e UPMCI hanno nominato Responsabile per la protezione dati (Data Protection Officer) l'avv. Giorgia Masina contattabile all'indirizzo email disponibile sul sito aziendale alla pagina <https://www.ismett.edu/en/general-information-2/>

Azienda ha nominato Responsabile per la protezione dati il Sig. Antonino Giunta (e-mail dpo@policlinico.pa.it).

8) ISTANZE DEGLI INTERESSATI

Ciascun RESPONSABILE deve assistere il Titolare adottando, ove possibile, tenendo conto della natura del trattamento affidato, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di supportare quest'ultimo nelle attività di riscontro alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del GDPR.

Nel caso in cui gli interessati indirizzino le richieste di esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR al RESPONSABILE, quest'ultimo è tenuto a inoltrare immediatamente tali richieste al Titolare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15.

9) ULTERIORI OBBLIGHI

Ciascun RESPONSABILE si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** e/o delle **ISTRUZIONI**. In particolare, ciascun RESPONSABILE si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione alle attività di audite di controllo effettuate dal Titolare o da un altro soggetto da quest'ultimo incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare il rispetto degli obblighi della **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** e/o delle **ISTRUZIONI**. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività di ciascun RESPONSABILE e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

10) ALTRI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Ciascun RESPONSABILE potrà avvalersi, per l'esecuzione dei **SERVIZI** di cui alla Convenzione, di **SUBRESPONSABILI**. Ciascun RESPONSABILE resta in via esclusiva responsabile della scelta dei **SUBRESPONSABILI**, delle valutazioni condotte sull'esperienza, competenza e risorse di quest'ultimi nel garantire la conformità delle operazioni di trattamento assegnate alla **NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative adottate. Resta inteso che ciascun RESPONSABILE dovrà aver concluso con i **SUBRESPONSABILI** un contratto o un altro atto giuridico valido a norma del diritto dell'Unione o di quello degli Stati membri, che imponga a questi ultimi gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente atto di nomina e nelle **ISTRUZIONI**.

Anche in considerazione delle attività condotte ai sensi del precedente art. 8, rimane fermo quanto previsto dal successivo art. 13 del presente atto di nomina nonché quanto previsto dal GDPR. L'eventuale mancato esercizio dei predetti diritti non può essere in alcun modo interpretato quale rinuncia da parte del Titolare a tali diritti, rimanendo ferma la responsabilità esclusiva di ciascun RESPONSABILE in relazione a quanto sopra.

Sarà cura di ciascun RESPONSABILE tenere costantemente aggiornata la lista dei **SUBRESPONSABILI** che dovrà essere consegnata su richiesta del Titolare. Tale lista dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i) l'identità e i dati di contatto del **SUBRESPONSABILE**;
- ii) le attività di trattamento che il RESPONSABILE affida al **SUBRESPONSABILE**;
- iii) il luogo dove verrà effettuato il trattamento e l'ubicazione esatta dei server di cui il **SUBRESPONSABILE** si serve per il trattamento dei **DATI PERSONALI** (con l'indicazione dell'eventuale ricorso al cloud);
- iv) la data in cui è stato concluso il contratto tra il RESPONSABILE e il **SUBRESPONSABILE**

I Titolari si riservano la facoltà di chiedere al RESPONSABILE, con le medesime modalità e con la medesima tempistica di cui al precedente articolo 8, di effettuare audit e/o ispezioni presso il **SUBRESPONSABILE**, congiuntamente al RESPONSABILE, impegnandosi quest'ultimo a dare evidenza di tale facoltà nel contratto o altro atto giuridico relativo con il **SUBRESPONSABILE**.

Qualora il **SUBRESPONSABILE** ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il RESPONSABILE conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei **SUBRESPONSABILI**.

11) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO

Nel caso in cui il RESPONSABILE intenda trasferire i **DATI PERSONALI** in un Paese terzo all'UE, si impegna a:

- i) comunicare tale intenzione preventivamente al Titolare, indicando il Paese terzo di destinazione, il destinatario e le garanzie adeguate che, a norma del capo V del GDPR, consentono il trasferimento;
- ii) effettuare il trasferimento solo ed esclusivamente ove il Titolare, non si sia opposto entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del RESPONSABILE, ovvero una volta scaduto tale termine;
- iii) effettuare il trasferimento in base a quanto previsto dal Capo V del GDPR, mantenendo evidenza e prova delle garanzie adeguate, di cui al Capo V del GDPR, e mettendole a disposizione del relativo Titolare, su richiesta.

A tal riguardo ISMETT e UPMCI danno atto al CIVICO che, in considerazione del modello organizzativo adottato dall'Istituto e della stretta collaborazione anche professionale esistente con UPMC (University of Pittsburgh Medical Center – Pennsylvania, Stati Uniti), i **DATI PERSONALI**, anche particolari, di cui è Titolare Azienda vengono trasferiti al Gruppo UPMC negli Stati Uniti a con cui sono state sottoscritte apposite da ISMETT e UPMCI apposite **Clausole Contrattuali Standard** ai sensi della Decisione della Commissione UE n. 2010/87/CE

12) OBBLIGAZIONI DEI CONTITOLARI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE

Il Titolare si impegna a fornire al relativo RESPONSABILE i DATI PERSONALI nel caso in cui, in ragione della CONVENZIONE della natura dei SERVIZI, essi non siano raccolti e/o acquisiti direttamente dal RESPONSABILE.

Spetta al Titolare, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, con le modalità e con le tempistiche indicate dai predetti articoli e dall'art. 12 del GDPR. Tuttavia, ove i DATI PERSONALI siano raccolti dal RESPONSABILE, in nome e per conto del Titolare, quest'ultimo dovrà mettere a disposizione del RESPONSABILE la documentazione necessaria per fornire agli interessati le predette informazioni.

13) DURATA

La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle PARTI ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto della CONVENZIONE, per qualsiasi causa dovuta, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti della CONVENZIONE, il RESPONSABILE dovrà mantenere la massima riservatezza sui DATI PERSONALI, restando quindi vietata ogni diffusione e/o comunicazione dei medesimi.

Ciascun RESPONSABILE, all'atto di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto di nomina dovrà:

- i) interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e
- ii) provvedere, a scelta del Titolare, nel termine di 15 giorni lavorativi:
 - all'immediata restituzione, in formato interoperabile, agli stessi dei DATI PERSONALI oppure all'invio dei DATI PERSONALI ad altro soggetto indicato dal Titolare;
 - alla loro integrale cancellazione o distruzione in modo irreversibile, sulla base delle eventuali ISTRUZIONI impartite dal Titolare.

In entrambi i casi, il RESPONSABILE dovrà rilasciare contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso RESPONSABILE non esiste alcuna copia dei DATI PERSONALI. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RESPONSABILE è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Quanto precede non troverà applicazione ove:

- sussista in capo al RESPONSABILE un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell'Unione europea che preveda la conservazione dei DATI PERSONALI, ovvero
- la conservazione sia strettamente necessaria affinché il RESPONSABILE possa dimostrare di aver correttamente adempiuto al CONTRATTO o debba far valere i propri diritti in giudizio;

a condizione che il RESPONSABILE adotti idonee misure di sicurezza e organizzative che garantiscano l'accesso ai dati solo ove strettamente necessario, ad un numero limitato di soggetti ed esclusivamente per il perseguimento delle predette finalità.

14) CAUSE DI CESSAZIONE DEL PRESENTE ATTO DI NOMINA

Il Titolare, ove dovesse rilevare che il RESPONSABILE abbia violato gli obblighi imposti allo stesso dal presente atto, dalle ISTRUZIONI, e/o dalla NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, fisserà un termine congruo entro il quale il RESPONSABILE dovrà porre rimedio alla violazione. Nel caso in cui entro tale termine, il RESPONSABILE non ponga rimedio alla violazione, dandone idonea prova documentale e/o tecnica al relativo Titolare, il presente atto di nomina, e conseguentemente, il CONTRATTO si intenderanno risolti di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

15) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal presente atto di nomina dovranno avvenire a mezzo racc.ta A/R o Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

- per i ISMETT e UPMCI I: all'attenzione dei legali rappresentanti pro-tempore, nonché al Direttore Sanitario ad interim, dott.ssa Cinzia Di Benedetto indirizzo cdbenedetto@ismett.edu e al DPO, Giorgia Masina DataProtectionOfficer@ismett.edu
- per Azienda, all'attenzione del rappresentante legale pro tempore, nonché al Direttore Sanitario di Presidio indirizzo direzione.presidio@policlinico.pa.it e al DPO all'indirizzo sopra indicato.

16) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente atto di nomina è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia riguardante la sua applicazione e/o interpretazione è competente esclusivamente il Foro di Palermo.

17) DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che la presentenomina non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né a un incremento del compenso spettante allo stesso di cui alla CONVENZIONE.

Le PARTI riconoscono che il presente atto di nomina non limita né riduce gli impegni che il RESPONSABILE ha assunto nei confronti del Titolare con la CONVENZIONE, fermo restando che in caso di conflitto tra le previsioni della CONVENZIONE e quelle del presente atto in materia di trattamento di dati personali e/o di protezione dei dati personali, le previsioni del presente atto prevalgono.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ciascun Titolare si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ed integrazioni al presente atto d'incarico funzionali al miglior rispetto delle disposizioni della NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ovvero delle indicazioni o dei provvedimenti del GARANTE o della magistratura ordinaria.

Le variazioni al presente atto d'incarico, intervenute a norma del precedente punto, saranno immediatamente efficaci per le parti non appena la copia aggiornata dello stesso atto, sottoscritta dal Titolare, sarà pervenuta al RESPONSABILE.

Le Parti si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente convenzione sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Palermo 25/10/2018

Luogo Data



Per ISMETT S.r.l.
Dott. Angelo Luca



Per UPMC Italy S.r.l.
Prof. Bruno Gridelli



Per Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone
Dott. Fabrizio De Nicola

Si allega:

- Allegato A

ALLEGATO A

Tutte le operazioni di trattamento sotto riportate devono intendersi riferite esclusivamente alle attività necessarie per l'esecuzione della COVENZIONE. Le operazioni di trattamento dei DATI PERSONALI demandate al RESPONSABILE del trattamento sono le seguenti:

(selezionare la natura delle operazioni demandate al RESPONSABILE)

Xraccolta	Xregistrazione	<input type="checkbox"/> organizzazione/strutturazione
Xvisualizzazione	<input type="checkbox"/> modifica	X conservazione
X distruzione ¹	<input type="checkbox"/> cancellazione ²	X comunicazione
Xdiffusione		

Le categorie di DATI PERSONALI oggetto di trattamento da parte del RESPONSABILE sono le seguenti:

(selezionare le categorie di DATI PERSONALI trattati)

- X dati comuni
- convinzioni religiose o filosofiche
- X dati relativi alla salute
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- orientamento sindacale
- opinioni politiche
- dati genetici
- dati biometrici

I DATI PERSONALI trattati dal RESPONSABILE si riferiscono alle seguenti categorie di interessati (intesi come i soggetti ai quali si riferiscono i dati personali)

(selezionare le categorie di interessati ai quali si riferiscono i DATI PERSONALI)

- Xpazienti
- dipendenti/collaboratori
- fornitori
- clienti (per es. partecipanti ai corsi di formazione)
- altro (specificare) _____

¹ In caso di operazioni di trattamento mediante strumenti non elettronici

² In caso di operazioni di trattamento mediante strumenti elettronici

RICHIESTA EROGAZIONE PRESTAZIONI

STRUTTURA RICHIEDENTE	U. O. RICHIEDENTE		
	CONTATTO		
Tipo Consulenza			
Struttura Erogante	FAX n. 091.2192244		
Tempi di Esecuzione	<input type="radio"/> URGENTE		<input type="radio"/> NON URGENTE
Luogo di Esecuzione		Codice tariffario	
PAZIENTE			
Nome e Cognome			
Data e Luogo di nascita		Sesso	
Quesito Clinico			
Prestazione Richiesta			
Richiesta all' attenzione di			
DATI A CURA DELLA SEGRETERIA DELL'U.O. RICHIEDENTE			
NUMERO SDO		ASP DI RESIDENZA	
COMUNE RESIDENZA		PROVINCIA	
CODICE FISCALE			
Richiesto il	Medico richiedente		
SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA RICHIEDENTE			
Data ___/___/_____	Visto si autorizza		
	(timbro e firma del direttore sanitario)		
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE SANITARIA ISMETT			
Data ___/___/_____	Visto si autorizza		
	(timbro e firma del direttore sanitario)		
Medico incaricato			
Note			

La richiesta, autorizzata dalla Direzione Sanitaria dell'Ismett, deve essere inviata al fax n.....



TARIFFARIO ISMETT - CONVENZIONE ISMETT-POLICLINICO 2018

RADIOLOGIA

DIAGNOSTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA STANDARD
RADDI_001	TAC ADULTO (SENZA MDC)	€ 98,13
RADDI_002	TAC ADULTO (CON MDC) P/SEG.	€ 271,11
RADDI_003	TAC PEDIATRICO (CON MDC) P/SEG.	€ 471,19
RADDI_004	RISONANZA MAGNETICA (SENZA MDC) ESCLUSO CUORE	€ 126,32
RADDI_005	RISONANZA MAGNETICA (CON MDC) ESCLUSO CUORE	€ 328,41
RADDI_006	RISONANZA MAGNETICA (CON MDC) CUORE	€ 347,26
RADDI_007	RISONANZA MAGNETICA PEDIATRICA (CON MDC) CUORE	€ 638,97
RADDI_008	ECOGRAFIA	€ 92,94
RADDI_009	RX	€ 24,71
RADDI_020	TAC ADDOME SUPERIORE ADULTO SENZA MDC	€ 98,15
RADDI_021	TAC ADDOME SUPERIORE PEDIATRICO SENZA MDC	€ 267,43
RADDI_022	TAC ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 271,11
RADDI_023	TAC ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 471,19
RADDI_024	TAC ADDOME INFERIORE ADULTO SENZA MDC	€ 98,15
RADDI_025	TAC ADDOME INFERIORE PEDIATRICO SENZA MDC	€ 267,43
RADDI_026	TAC ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 271,11
RADDI_027	TAC ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 471,19
RADDI_028	TAC ADDOME COMPLETO ADULTO SENZA MDC	€ 148,70
RADDI_029	TAC ADDOME COMPLETO PEDIATRICO SENZA MDC	€ 321,72
RADDI_030	TAC ADDOME COMPLETO CON E SENZA MDC ADULTO	€ 338,50
RADDI_031	TAC ADDOME COMPLETO CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 529,22
RADDI_032	TAC TORACE ADULTO SENZA MDC	€ 98,15
RADDI_033	TAC TORACE PEDIATRICO ENZA MDC	€ 267,43
RADDI_034	TAC TORACE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 271,11
RADDI_035	TAC TORACE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 471,19
RADDI_036	RM ADDOME SUPERIORE ADULTO SENZA MDC	€ 126,32
RADDI_037	RM ADDOME SUPERIORE PEDIATRICO SENZA MDC	€ 600,41
RADDI_038	RM ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 328,41
RADDI_039	RM ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 677,23
RADDI_040	RM ADDOME INFERIORE ADULTO SENZA MDC	€ 126,32
RADDI_042	RM ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 328,41
RADDI_043	RM ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 677,23
RADDI_044	RM TORACE ADULTO SENZA MDC	€ 126,32
RADDI_046	RM TORACE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 328,41
RADDI_047	RM TORACE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 677,23
RADDI_048	RM CUORE ADULTO SENZA MDC	€ 126,09
RADDI_050	RM CUORE CON E SENZA MDC ADULTO	€ 347,26
RADDI_051	RM CUORE CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 638,97
RADDI_052	ECOGRAFIA ADDOME SUP. ADULTO	€ 92,94
RADDI_054	ECOGRAFIA ADDOME INF. ADULTO	€ 92,94
RADDI_056	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO ADULTO	€ 127,34
RADDI_057	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO PEDIATRICO	€ 127,34
RADDI_058	ECOGRAFIA + ECOCOLORDOPPLER SENZA MDC	€ 135,77
RADDI_060	TAC COLLO ADULTO SENZA MDC	€ 98,15
RADDI_061	TAC COLLO PEDIATRICO ENZA MDC	€ 267,43
RADDI_062	TAC COLLO ADULTO CON MDC	€ 271,11
RADDI_063	TAC COLLO CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 454,34
RADDI_064	TAC CAPO ADULTO SENZA MDC	€ 98,15
RADDI_065	TAC CAPO PEDIATRICO SENZA MDC	€ 267,43
RADDI_066	TAC CAPO ADULTO CON MDC	€ 271,11
RADDI_067	TAC CAPO CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 471,19
RADDI_068	RM CERVELLO ADULTO SENZA MDC	€ 129,06
RADDI_069	RM CERVELLO PEDIATRICO SENZA MDC	€ 596,36
RADDI_070	RM CERVELLO CON E SENZA MDC ADULTO	€ 293,29
RADDI_071	RM CERVELLO CON E SENZA MDC PEDIATRICO	€ 607,34
RADDI_072	RM ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC ADULTO (CON PRIMOVIST)	€ 552,57
RADDI_073	ANGIO TAC CORONARICA	€ 345,84

TARIFFARIO ISMETT - CONVENZIONE ISMETT-POLICLINICO 2018

RADIOLOGIA

INTERVENTISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA STANDARD
RADIN_001	TIPS	€ 12.023,19
RADIN_002	CHEMIOEMBOLIZZAZIONE PER LESIONE EPATICA	€ 1.999,92
RADIN_003	EMBOLIZZAZIONE PER LESIONE EPATICA	€ 1.840,25
RADIN_004	BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA E BIOPSIA RENALE PERCUTANEA	€ 387,00
RADIN_005	BIOPSIA EPATICA TRANSGIUGULARE	€ 2.902,80
RADIN_006	PTC E POSIZIONAMENTO DRENAGGIO BILIARE PEDIATRICO	€ 2.013,19
RADIN_007	PTC E POSIZIONAMENTO DRENAGGIO BILIARE ADULTO	€ 1.887,52
RADIN_008	CAMBIO DRENAGGIO BILIARE	€ 815,19
RADIN_009	BILIOPLASTICA PERCUTANEA PEDIATRICA	€ 1.780,66
RADIN_010	BILIOPLASTICA PERCUTANEA ADULTO	€ 1.646,56
RADIN_011	TORACENTESI	€ 802,50
RADIN_012	POSIZIONAMENTO STENT METALLICI VASCOLARI	€ 10.003,74
RADIN_013	MISURAZIONE EMODINAMICHE	€ 1.766,86
RADIN_014	PORTOGRAFIA	€ 963,70
RADIN_015	SPLENOPORTOGRAFIA FLEBOGRAFIA SOVRAEPATICA - CAVOGRAFIA INFERIORE	€ 970,44
RADIN_016	ENDOPROTESI BILIARE METALLICA	€ 7.716,14
RADIN_017	ANGIOPLASTICA DI VASO NON CORONARICO	€ 3.962,54
RADIN_018	ARTERIOGRAFIA	€ 1.772,01
RADIN_019	NEFROSTOMIA MONOLATERALE	€ 1.717,74
RADIN_020	EMBOLIZZAZIONE PORTALE	€ 10.208,87
RADIN_021	EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA CON SPIRALI METALLICHE	€ 4.008,43
RADIN_022	EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA CON AMPLATZER	€ 7.044,06
RADIN_024	BIOPSIA DI LESIONE TORACICA TC GUIDATA	€ 433,51
RADIN_025	PARACENTESI	€ 658,19
RADIN_026	TERMOABLAZIONE	€ 3.411,66
RADIN_027	POSIZIONAMENTO CVC ADULTI	€ 646,98
RADIN_028	POSIZIONAMENTO CVC PEDIATRICI	€ 713,13
RADIN_029	POSIZIONAMENTO STENT IN ARTERIA RENALE	€ 3.346,62
RADIN_030	POSIZIONAMENTO FILTRO CAVALE	€ 3.374,06
RADIN_031	URETEROPLASTICA PERCUTANEA	€ 1.932,07

TARIFFARIO ISMETT - CONVENZIONE ISMETT-POLICLINICO 2018

ENDOSCOPIA

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA STANDARD
ENDOS_001	Colonscopia	€ 300,83
ENDOS_002	Gastroscopia	€ 226,68
ENDOS_003	Colonscopia+APC	€ 575,34
ENDOS_004	Posizionamento Feeding tube	€ 269,57
ENDOS_005	Polipectomia endoscopica	€ 693,41
ENDOS_006	Mucosectomia	€ 1.094,27
ENDOS_007	Legature varici esofagee	€ 606,85
ENDOS_008	ERCP	€ 835,32
ENDOS_009	ERCP + Sfinterotomia	€ 1.621,22
ENDOS_010	ERCP + Bilioplastica	€ 2.282,86
ENDOS_011	ERCP + Stent Plastica	€ 2.327,33
ENDOS_012	ERCP + Stent Metallico	€ 3.673,04
ENDOS_013	ERCP + Sfinterotomia + Rimozione calcoli	€ 3.310,30
ENDOS_014	ERCP + Coledoscopia	€ 2.484,35
ENDOS_015	ERCP + Ampullectomia	€ 4.115,53
ENDOS_016	Ecoendo diagnostico	€ 943,32
ENDOS_017	Ecoendo terapeutico	€ 1.261,14
ENDOS_018	EUS Operativa + Drenaggio + stent plastica	€ 2.905,66
ENDOS_019	EUS Operativa + Drenaggio + stent metallico	€ 4.607,37
ENDOS_020	Enteroscopia	€ 1.355,10
ENDOS_021	Enteroscopia + sclerosi	€ 1.516,49
ENDOS_022	Enteroscopia + APC	€ 1.656,95
ENDOS_023	Enteroscopia + Polipectomia + clip	€ 1.818,66
ENDOS_024	Enteroscopia + protesi enterali	€ 4.489,02
ENDOS_025	Enteroscopia + dilatazione enterale	€ 3.713,08
ENDOS_026	Posizionamento Protesi Enterali	€ 1.383,31
ENDOS_027	Dilatazione Enterale	€ 3.302,29
ENDOS_028	Videocapsula	€ 1.576,79
ENDOS_029	Posizionamento PEG	€ 488,96
ENDOS_030	Gastroscopia+APC	€ 596,86
ENDOS_031	ESD (Disserzione sotto mucosa)	€ 2.752,98
ENDOS_032	Broncoscopia+BAL	€ 234,36
ENDOS_033	Broncoscopia + Biopsia Bronchiale	€ 227,42
ENDOS_034	Broncoscopia + TransBronchiale	€ 291,04
ENDOS_035	Dilatazione Bronchiale - Tracheale	€ 869,84
ENDOS_036	Broncoscopia + APC	€ 490,38
ENDOS_037	Dilatazione bronchiale + APC	€ 1.256,33
ENDOS_038	Drenaggio broncoscopico-Ascesso	€ 993,23
ENDOS_039	Endobronchial Ultrasound + FNB (EBUS+FNA)	€ 778,19
ENDOS_040	Biopsia Adenoidi	€ 213,80

TARIFFARIO ISMETT - CONVENZIONE ISMETT-POLICLINICO 2018

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA STANDARD
EMODI_001	PTCA (BMS) - ANGIOPLASTICA CORONARICA CON STENT DI VASO SINGOLO (BARE METAL STENT)	€ 3.230,14
EMODI_002	PTCA (DES) - ANGIOPLASTICA CORONARICA CON STENT DI VASO SINGOLO (DRUG ELUTING STENT)	€ 3.821,30
EMODI_003	PTCA (BMS) - ANGIOPLASTICA CORONARICA CON STENT VASO MULTIPOLO (BARE METAL STENT)	€ 4.787,76
EMODI_004	PTCA (DES) - ANGIOPLASTICA CORONARICA CON STENT VASO MULTIPOLO (DRUG ELUTING STENT)	€ 7.422,96
EMODI_005	ANGIOPLASTICA CORONARICA SENZA STENT	€ 2.703,30
EMODI_006	CHIUSURA PERCUTANEA DI DIFETTO SETTALE	€ 18.056,80
EMODI_007	CATERETERISMO DESTRO	€ 289,01
EMODI_008	CORONAROGRAFIA	€ 391,04
EMODI_009	BIOPSIA ENDOMIocardica	€ 990,25
EMODI_010	FINESTRA PERCUTANEA	€ 564,34
EMODI_011	ANGIOPLASTICA PERCUTANEA	€ 2.586,41
EMODI_012	COARTAZIONE AORTICA	€ 2.541,34
EMODI_013	IMPELLA	€ 20.762,42
EMODI_014	CHIUSURA AURICOLA SINISTRA	€ 17.989,67
EMODI_015	PERICARDIOCENTESI	€ 331,74
EMODI_017	EMBOLIZZAZIONE DEGLI ANEURISMI(EMO)	€ 928,31
EMODI_018	IMPIANTO DI PACEMAKER TEMPORANEO	€ 1.069,87
EMODI_019	RIMOZIONE CORPO ESTRANEO(EMO)	€ 787,73
EMODI_020	PTCA E STENT VASO SINGOLO BMS CON IABP	€ 4.976,57
EMODI_021	PTCA E STENT VASO SINGOLO DES CON IABP	€ 5.567,74
EMODI_022	PTCA E STENT VASO MULTIPOLO BMS CON IABP	€ 6.534,20
EMODI_023	PTCA E STENT VASO MULTIPOLO DES CON IABP	€ 9.169,40
EMODI_024	PTCA E STENT VASO SINGOLO BMS CON IVUS	€ 5.406,99
EMODI_025	PTCA E STENT VASO SINGOLO DES CON IVUS	€ 5.998,15
EMODI_026	PTCA E STENT VASO MULTIPOLO BMS CON IVUS	€ 6.964,61
EMODI_027	PTCA E STENT VASO MULTIPOLO DES CON IVUS	€ 9.599,81
EMODI_028	CORONOGRAFIA CON IVUS	€ 2.499,20
EMODI_029	CORONOGRAFIA E ANGIOGRAFIA ARTI INFERIORI	€ 493,12
EMODI_030	STAND BY CARDIOCHIRURGICO PER TAVI (1 CARDIOCHIRURGO, 2 FERRISTI, 1 PERFUSIONISTA - 3 ORE)	€ 2.271,43